



# MINISTERO DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

## MOD. IVA 26 bis ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Il modello deve essere utilizzato *dagli enti o società controllanti*, i quali si sono avvalsi della procedura di compensazione dell'IVA prevista dal D.M. 13 dicembre 1979, per comunicare le variazioni dei dati indicati nel mod. IVA 26 relative ad alcune società controllate, intervenute nel corso dell'anno.

Si rammenta che l'obbligo di effettuare la presente comunicazione, sancito dall'art. 3, comma 4, del citato decreto ministeriale, il cui testo viene riportato in calce, non sostituisce l'eventuale obbligo prescritto in via generale dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72.

### 1. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE

La comunicazione delle variazioni relative alla dichiarazione di cui all'art. 3 del D.M. 13 dicembre 1979 deve essere presentata entro il termine di 30 giorni dalla data in cui si è verificata la variazione relativa ad una società controllata o alla società controllante medesima.

La comunicazione deve essere redatta in triplice esemplare dall'ente o società controllante e deve essere consegnata direttamente all'Ufficio IVA competente in relazione al proprio domicilio fiscale. Uno degli esemplari è restituito dall'Ufficio al dichiarante, previa apposizione del timbro a calendario che ne attesta l'intervenuta presentazione e la conformità degli esemplari. Copia fotostatica dell'esemplare destinato all'Ufficio deve essere inviata a mezzo raccomandata, entro lo stesso termine di trenta giorni, all'Ufficio IVA competente in relazione al domicilio fiscale della società cui ineriscono le variazioni, se diverso da quello della controllante, o agli uffici IVA competenti se la variazione deriva da fusione di più società domiciliate in province diverse.

Il modello deve essere compilato a macchina o in stampatello in tutte le parti interessate e negli appositi spazi e sottoscritto, nel riquadro posto sul retro, dal rappresentante legale dell'ente o società controllante.

Il rappresentante legale della società cui si riferiscono le variazioni deve apporre invece la propria firma nell'apposito spazio posto nel quadro C – “variazione dati” – ovvero nel quadro D – “fusione” – a seconda del tipo di variazione intervenuta. Ove la variazione concerna la società controllante, è sufficiente la sottoscrizione posta sul retro del modello stesso.

### 2. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Nel frontespizio, oltre all'indicazione degli uffici IVA cui la comunicazione è diretta, vanno sempre riportati, nell'apposito riquadro, gli elementi identificativi della società controllante-dichiarante, nonché di seguito, quelli del suo rappresentante legale e la data di presentazione della dichiarazione di cui al Mod. IVA 26.

Relativamente alla data della variazione richiesta nel modello, si avverte che, nel caso in cui con il medesimo modello vengano comunicate più variazioni inerenti la medesima società, intervenute nell'ambito dei 30 giorni (es. variazione sede legale, Ufficio competente, partita IVA), nell'apposito spazio del frontespizio deve essere indicata la data relativa alla prima variazione; nel quadro riservato alle “ANNOTAZIONI” devono poi in ogni caso essere specificate tutte le date in cui sono avvenute le variazioni oggetto di comunicazione.

### QUADRO C – VARIAZIONE DEI DATI

In questo quadro vanno riportate tutte le variazioni relative ad uno o più elementi già indicati, per ogni società, nei quadri A o B del Mod. IVA 26.

Il quadro C si compone di due parti: nella prima, concernente la “società cui si riferiscono le variazioni”, che deve essere sempre compilata, vanno riportati i dati relativi alla società che ha subito le variazioni *così come sono stati indicati nel Mod. IVA 26 a suo tempo presentato*, specificando altresì, mediante barratura della corrispondente casella, se la società era compresa nel quadro A o B; nella seconda parte, concernente i “DATI VARIATI” devono essere invece compilati soltanto gli spazi relativi ai dati variati, lasciando in bianco i restanti campi. In caso di cessazione di attività, la cui data sarà già stata indicata nell'apposito spazio, è sufficiente barrare la casella 1.

Si evidenzia poi che gli spazi riguardanti la partita IVA e la denominazione o ragione sociale della “nuova società che possiede la maggioranza delle azioni o quote” vanno compilati solo nelle ipotesi in cui la nuova società – che ha acquisito la maggioranza delle azioni – era già compresa nei quadri A o B del Mod. IVA 26 in quanto partecipante alla compensazione del tributo o alla catena di controllo. Inoltre la casella 2 contenuta nel campo riguardante la percentuale di possesso, va barrata *esclusivamente* nella ipotesi in cui la società, alla quale si riferiscono le variazioni ed i cui dati sono riportati nella prima parte del quadro C, viene esclusa dalla liquidazione di gruppo, in quanto per effetto della cessione della maggioranza delle azioni o di parte di esse non risulta più controllata da alcuna delle società elencate nei quadri A o B del modello IVA 26.

Si precisa infine che le variazioni in aumento nella “percentuale di possesso” non devono essere comunicate, così come non devono essere comunicate le variazioni in diminuzione, sempreché la partecipazione rimanga al di sopra del 50% (es. dal 60% al 90% oppure dal 99% al 51% – in entrambi i casi non occorre effettuare alcuna comunicazione).

### QUADRO D – FUSIONE

In questo quadro vanno riportate tutte le variazioni verificatesi a seguito di fusione di società di cui almeno una partecipante alla compensazione o alla catena di controllo.

Nell'ipotesi che due o più società si fondano, costituendo una società nuova, occorre anzitutto barrare la casella 1; nel caso invece di incorporazione di una o più società da parte di un'altra già esistente occorre barrare la casella 2.

Nel quadro D sono previste due parti nelle quali devono essere riportate rispettivamente, la Partita IVA delle società – risultanti dai quadri A o B del Mod. IVA 26 – estinte per effetto della fusione (per un massimo di sei società), e quella della società risultante dalla fusione o incorporante integrata, quest'ultima, con la firma del rappresentante legale.

La casella 3 (partecipante alla liquidazione di gruppo) deve essere barrata *solo* qualora la nuova società risultante dalla fusione o incorporante entri a far parte, per effetto della fusione stessa, nella liquidazione di gruppo o vi permanga, sussistendo, in entrambi i casi, i requisiti di controllo richiesti dall'art. 2 del decreto. Nell'ipotesi in cui la nuova società non partecipa alla liquidazione di gruppo non si rende necessaria neanche la sottoscrizione da parte del rappresentante legale prevista nel medesimo rigo.

Nel caso in cui venga barrata la casella 3, il rigo successivo riservato alla società che possiede la maggioranza delle azioni della nuova società risultante dalla fusione o della incorporante deve essere compilato (con l'indicazione della Partita IVA, della percentuale di possesso e della firma del rappresentante legale) solo nel caso in cui cambia la società che possiede la maggioranza delle azioni.

Si avverte infine che nell'ipotesi di fusione tra più società già indicate nel quadro A o nel quadro B del Mod. IVA 26 deve essere utilizzato un unico modello, compilando *esclusivamente* il quadro D sulla base delle istruzioni sopra riportate; *non devono* invece essere comunicate, attraverso la compilazione del quadro C, le eventuali variazioni conseguenti alla fusione stessa, relative a società del gruppo anche indirettamente interessate.

Si precisa comunque che le modifiche dell'assetto del gruppo a seguito di variazioni intervenute nell'ipotesi di fusione potranno essere meglio descritte dalla società dichiarante utilizzando anche il riquadro riservato alle "ANNOTAZIONI" posto sul retro del modello.

*Decreto ministeriale 13 dicembre 1979.*

(Testo integrato con la modifica apportata dal D.M. 18 dicembre 1989).

**Norme in materia di imposta sul valore aggiunto relative ai versamenti e alle dichiarazioni delle società controllate.**

*(Omissis)*

**Art. 2**

Agli effetti del presente decreto si considerano controllate soltanto le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute per una percentuale superiore al cinquanta per cento del loro capitale, fin dall'inizio dell'anno solare precedente, dall'ente o società controllante o da una altra società controllata da questi ai sensi del presente articolo. La percentuale è calcolata senza tenere conto delle azioni prive del diritto di voto.

Le società controllanti a loro volta controllate da un'altra società possono avvalersi della facoltà prevista dal presente decreto soltanto se la società che le controlla rinuncia ad avvalersene.

**Art. 3**

L'ente o società controllante, entro il termine di liquidazione e versamento dell'imposta sul valore aggiunto relativa al mese di gennaio, previsto dall'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, deve dichiarare all'Ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente in relazione al proprio domicilio fiscale e a quelli competenti per la società controllata che intende avvalersi della facoltà prevista dal presente decreto.

Dalla dichiarazione, sottoscritta anche dai rappresentanti delle società controllate, devono risultare:

a) la natura giuridica, la denominazione, la sede legale e il numero di partita IVA delle società controllate nonché l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente per ciascuna di esse;

b) la sussistenza del requisito di cui al primo comma dell'art. 2, specificando la percentuale di possesso, e da quale data, delle azioni o quote delle società controllate.

Nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 2 deve essere allegata la dichiarazione di rinuncia della società controllante.

La dichiarazione di cui al primo comma ha effetto per l'anno in cui è presentata. Ogni variazione dei dati relativi alle società controllate intervenuta nel corso dell'anno deve essere comunicata agli uffici dell'imposta sul valore aggiunto competenti entro trenta giorni. La sopravvenuta mancanza di alcuno dei requisiti di cui al primo comma dell'art. 2 ha effetto a partire dalla liquidazione periodica relativa al mese o trimestre nel corso del quale si è verificata.

*(Omissis)*